

Novità giurisprudenziale

Risarcimento del danno: l'ente proprietario di una strada pubblica risponde anche delle situazioni di pericolo provenienti da fondi privati limitrofi

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 22330 del 22 ottobre 2014, ha cassato con rinvio una pronuncia della Corte d'Appello di Genova che aveva escluso la responsabilità dell'ANAS per i danni subiti da un utente della strada a seguito della caduta di un grosso albero sulla sede stradale, affermando l'obbligo per l'ente proprietario della pubblica via di attivarsi per rimuovere o far rimuovere eventuali situazioni di pericolo provenienti da fondi privati confinanti con la sede stradale.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha delineato il quadro della responsabilità dell'ente proprietario di strada pubblica, che non è solamente tenuto ad un obbligo di manutenzione della sede stradale, ma ha altresì l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per prevenire ed attenuare anche i rischi derivanti dai fondi privati limitrofi. Nel caso di specie, un grosso albero, situato su un fondo confinante con la pubblica via, si era abbattuto sulla sede stradale, cagionando gravi lesioni ad un utente della strada, che pertanto aveva convenuto in giudizio il proprietario del fondo stesso per ottenere il ristoro di tutti i danni conseguenti. Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice la chiamata in causa dell'ANAS (proprietaria della strada pubblica), la quale, tuttavia, aveva negato la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico, essendo pacifico che l'albero caduto sorgeva su un'area privata.

Le conclusioni di merito esposte dall'ANAS, accolte integralmente dalla Corte d'Appello di Genova, sono state tuttavia censurate dalla Suprema Corte, che ha evidenziato come l'ente proprietario della pubblica via, pur non disponendo di alcun potere di fatto sui fondi limitrofi di proprietà altrui, ha un

dovere di vigilanza sulle situazioni di potenziale pericolo provenienti da detti fondi. Ne consegue che la responsabilità dell'ente non può essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c. (potendo l'ente stesso assumere la qualifica di 'custode' solo in relazione alla strada e non certo ai beni di proprietà altrui), ma va affermata ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo pacifico che il proprietario di una strada aperta al pubblico debba garantire la sicurezza della circolazione ed adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla strada.

Ciò non comporta, naturalmente, l'obbligo per l'ente di provvedere alla manutenzione dei fondi privati, ma il diverso obbligo, trascurato dalla Corte d'Appello, di monitorare attentamente il territorio, di segnalare ai proprietari dei fondi limitrofi eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per gli utenti della strada, nonché, quale *extrema ratio*, a fronte della perdurante negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, di chiudere la strada al traffico. Ne consegue che l'ente proprietario di una strada pubblica, pur non essendo 'custode' dei fondi privati che la fiancheggiano, deve considerarsi in colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di situazioni di potenziale

pericolo provenienti da detti fondi, non le abbia segnalate al proprietario di questi, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Nicola Recla
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
nr@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.